



MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

Prot.n° 02.02.04/ 3300/Sezione Tecnica

08048 Arbatax, li **1 6 APR 2010**
PDC: Sc Np/Cna MARRUNCHEDDU Domenico ☎/📠 0782.667093

ELENCO INDIRIZZI

E.MAIL

1. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ROMA	urp.navig@mit.gov.it
2. PREFETTURA	NUORO	prefettura.nuoro@interno.it
3. PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI	LANUSEI	procura.lanusei@giustizia.it
4. COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI	LANUSEI	cpnu232300cdo@carabinieri.it
5. COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA	ARBATAX	nu112_protocollo@gdf.it
6. SEZ. OPERATIVA NAVALE GUARDIA DI FINANZA	ARBATAX	VIA FAX
7. COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO	TORTOLI'	comm.tortoli.nu@pecps.poliziadistato.it
8. SEZIONE MEZZI NAVALI	SEDE	uffden.commtortoli.nu@pecps.poliziadistato.it
9. COMANDO M/V CC 705 C/O STAZIONE CC.	TORTOLI'	A MANO
10. COMANDO M/V GUARDIA FORESTALE	TORTOLI'	stnu232320@crabinieri.it
11. COMUNE DI	BAUNEI	tbarca@regione.sardegna.it
12. COMUNE DI	LOTZORAI	info@comunedibaunei.it
13. COMUNE DI	GIRASOLE	segretariato@hotmail.com
14. COMUNE DI	TORTOLI'	comgirasole@tiscali.it
15. COMUNE DI	BARI SARDO	segreteria.aagg@comuneditortoli.it
16. COMUNE DI	CARDEDU	com.barisardo@tiscali.it
17. COMUNE DI	GAIRO	info@comune.cardedu.nu.it
18. COMUNE DI	TERTENIA	info.comunegairo@tiscali.it
19. COMUNE DI	VILLAPUTZU	comunediterenia@tiscali.it
20. COMUNE DI	MURAVERA	info@comune.villaputzu.ca.it
21. DIREZIONE PORTO DI PORTO CORALLO	VILLAPUTZU	info@comune.muravera.ca.it
22. DIREZIONE PORTO BAUNEI S.M. NAVARRESE	BAUNEI	marinadivillaputzu@tiscali.it
23. CLUB DIPORTISTI ARBATAX	ARBATAX	marinadibaunei@tiscali.it
24. AGENZIA MARITTIMA TORCHIANI	ARBATAX	comidap@alice.it
25. AGENZIA MARITTIMA PLAISANT	ARBATAX	tor.shipping@tiscali.it
26. FEDERCOOPESCA - Piazza Salento n.5	CAGLIARI	plaisant.arbatax@plaisant.it
27. COOP. PESCATORI STELLA MARIS Via Lungomare snc.	ARBATAX	sardegna@federcoop.esca.it
28. COOP. PESCATORI TORTOLI' Via Lungomare 12	ARBATAX	cp.stellamaris@tiscali.it
29. COOP. PESCATORI S. SILVERIO Via De Amicis 8	TORTOLI'	coop.pescatortoli@tiscali.it
30. COOP. PESCATORI VILLAPUTZU Via Verdi	VILLAPUTZU	VIA POSTA ORDINARIA
31. SOC. COOP. ROMANO PESCA snc. Via Calamoresca 6	ARBATAX	VIA POSTA ORDINARIA
32. COOP. PESCATORI GOLORTZE'	ARBATAX	taniacannas@ymail.it
33. MOVIMENTO GENERALE PESCA Via Genova 6	ARBATAX	telisca@tiscali.it
34. PICCOLA SOC. ROCCE ROSSE arl. Via Boccaccio 25	TORTOLI'	VIA POSTA ORDINARIA
35. ARMUS DI MUSELLA Silv. snc Via Boccaccio 25	TORTOLI'	VIA POSTA ORDINARIA
36. SOC. COOP. PESCATORI BELLA VISTA Via M. Polo 6	ARBATAX	aveluca@tiscali.it
37. SOC. COOP. S. PIETRO Via M. Polo 9	ARBATAX	dittacristofranco@gmail.com
38. SOC. COOP. ZEUS PICCOLA Via Nazionale 76	VILLAPUTZU	VIA POSTA ORDINARIA
39. SALA OPERATIVA	SEDE	
40. ALL'ALBO	SEDE	
LA AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 4 - Serv. Vet. Igiene Alimenti	LANUSEI	Servetortoli@Tiscali.it

Oggetto: TRASMISSIONE ORDINANZA N° 16/2010 DEL 16.04.2010.

Si trasmette per conoscenza e con preghiera di massima diffusione, l'ordinanza in oggetto emessa da quest'Ufficio Circondariale Marittimo.-

IL COMANDANTE
T.V.(CP) pil. Davide SEVERINO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 16/2010

Il sottoscritto Tenente di Vascello pil., Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Arbatax:

- VISTO Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 Novembre 2005, sui criteri microbiologici applicati ai prodotti alimentari;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 05 Dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento n. 583/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei Regolamenti n. 854/2004 e n. 882/2004 deroga al Regolamento n. 852/2004 e modifica dei regolamenti n. 853/2004 e n. 854/2004.
- VISTO Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della commissione del 5 Dicembre 2005, che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) numeri 853-854-882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) 853-854/2004;
- VISTO L'art. 8, comma 6 della legge 5 Giugno 2003, n°131, il quale provvede che, in sede di conferenza Stato-Regioni, il governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- VISTO Il Decreto Ministeriale 27/03/2003 "etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo"
- VISTO Il Decreto Legislativo n°109 del 27/01/1992 "attuazione delle direttive n°89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari";
- VISTA L'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n°131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria;
- VISTA La nota in data 20 Ottobre 2006, con il quale il Ministero della Salute ha inviato alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome, una proposta di intesa relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria;
- VISTA La Circolare n°prot. 0008124/C.C.N.P. in data 11.01.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Centro Nazionale Pesca.
- VISTA La Circolare n° prot. 0008124/C.C.N.P. in data 06.02.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Centro Nazionale Pesca.
- CONSIDERATA L'opportunità di predisporre linee guida applicative del settore al fine di fornire un ausilio per gli operatori e gli organi di controllo e di garantire una uniforme applicazione della normativa sul mercato comunitario nel rispetto dei principi generali in materia e degli obblighi imposti dalla vigente legislazione e di individuare punti di sbarco del pescato per il controllo delle condizioni di sbarco nel Porto di Arbatax;

AQUISITO	Il parere dell'Azienda Sanitaria Locale(A.S.L.n°4)-Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Lanusei;
VISTI	Gli articoli 17,30,65 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 relativo Regolamento di esecuzione(Parte Marittima), nonché l'art. 21 della 14 luglio 1965 n°963.

ORDINA

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

PRODOTTI DELLA PESCA: tutti gli animali marini o parti di essi, esclusi i mammiferi acquatici, destinati al consumo umano;

PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari ed i pesci o crostacei di mare catturati giovani nel loro ambiente ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano.

COMMERCIALIZZAZIONE: ai sensi del Regolamento CE2406/96 è la prima messa in vendita e/o la prima vendita sul territorio della Comunità di prodotti destinati al consumo umano.

TRASBORDO o TRAVASO: tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del prodotto ittico o dell'acquacoltura dall'unità da pesca o dalla sede dell'impianto di acquacoltura al veicolo autorizzato a trasportare i prodotti della pesca/acquacoltura ad un mercato ittico o ad un impianto collettivo per le aste o ad uno stabilimento riconosciuto.

PICCOLE QUANTITÀ DI PRODOTTI DELLA PESCA: un quantitativo di 100Kg per sbarco giornaliero da un peschereccio (manuale di buona prassi igienica per la produzione primaria – attività di pesca edito dal MIPAF).

MERCATO LOCALE: territorio dell'azienda ASL compreso il Comune nel quale avviene lo sbarco.

STABILIMENTO: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigeranti, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura vengono macellati;

SERVIZIO VETERINARIO: Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Azienda ASL n°4 di Lanusei.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca e impianti di acquacoltura che intendono effettuare operazioni di commercializzazione e/o trasbordo in banchina su autoveicoli di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del Porto di Arbatax.

Articolo 3

Punti di sbarco

1. Per il porto di Arbatax, al fine di consentire il controllo delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca catturati da parte del Servizio Veterinario, sono istituiti i seguenti punti di sbarco del pescato (meglio individuati nel stralcio planimetrico in Allegato 1

- punto A in darsena peschereccia: unità inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda
- punto B sul molo di ponente: unità superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda

2. La banchina del molo di ponente è destinata, principalmente, alle operazioni commerciali. L'attività di sbarco del pescato deve avvenire nella porzione di banchina lasciata libera dalle unità mercantili ivi ormeggiate. Nel caso in cui l'intera banchina sia impegnata da unità

mercantili, sarà cura del Comando di porto autorizzare lo sbarco presso altre banchine, informando di ciò il Servizio Sanitario della A.U.S.L. di Lanusei.

3. Lo sbarco dei prodotti di acquacoltura dovrà avvenire nella zona immediatamente e ridosso delle strutture a terra dello stabilimento.

Articolo 4

Deroghe

Il comandante del Porto può autorizzare, occasionalmente, lo sbarco dei prodotti della pesca in altri punti idonei qualora ciò sia ritenuto necessario a causa di impedimenti e/o altri particolari motivi che richiedono l'effettuazione di tale operazione in altri punti rispetto a quelli indicati all'articolo 3.

Articolo 5

Controllo Sanitario

1. Il controllo sanitario non è obbligatorio in caso di sbarchi di piccole quantità, di cessione diretta del prodotto pescato dal pescatore al venditore al minuto o al consumatore a condizione che si tratti di quantità non superiore ai 100Kg e avvenga sul mercato locale; in tale caso il controllo sanitario da svolgere su queste partite di prodotti della pesca sarà effettuato in osservanza dei regolamenti comunali di igiene e di veterinaria vigenti.

2. Tutti i pescherecci non iscritti nei RR.NN.MM.e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax che intendono effettuare lo sbarco dei prodotti della pesca in banchina debbono richiedere preventivamente nulla osta per effettuare le suddette operazioni a questo Ufficio Circondariale Marittimo.

3. Gli Armatori dei MP non iscritti nei suddetti Registri che intendono fare porto base ad Arbatax per almeno 9 mesi l'anno possono presentare una richiesta di Nulla Osta avente validità permanente. Il Nulla osta decade in caso di assenza dal porto di Arbatax per un periodo ulteriore a 91 giorni.

Articolo 6

Etichettatura

1. Sulle cassette contenenti prodotti freschi della pesca elencati nell'Allegato 2, al momento dello sbarco dal peschereccio, dovranno essere apposte etichette sulle quale siano impressi con caratteri leggibili, indelebili e di dimensioni non inferiori a 5cm la categoria di freschezza, il calibro del pescato nonché il nominativo ed il numero di iscrizione del peschereccio.

2. Il grado di freschezza è definito sulla base delle tabelle di valutazione specifiche riprese, per ogni tipo di prodotto, nell'allegato1 al Regolamento (CE) 2406/96; sulla base delle predette tabelle i prodotti della pesca elencati in Allegato 4 sono classificati in partite corrispondenti ad una delle seguenti categorie di freschezza:

- Extra, A o B per pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi;
- Extra o A per i gamberetti.

3. Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso viene classificata nella più bassa categoria di freschezza che vi è rappresentata.

4. Il calibro dei prodotti di cui all'Allegato 4 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo; per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace.

5. L'obbligo dell'indicazione della categoria di freschezza e del calibro non sussiste in caso di cessione di piccole quantità di prodotti della pesca dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore. Si intendono, in questo caso, quantità che non eccedano il valore di 20 € per ciascun acquisto (Reg. CE2065/2001).

Articolo 7

Spostamento di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in deroga al controllo sanitario

1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico, di sbarco e di trasbordo devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere in buono stato di manutenzione.

2. Lo scarico e il trasbordo devono essere effettuati rapidamente ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere posti immediatamente in un ambiente protetto, alla

temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto ghiaccio nei mezzi di trasporto.

3. Non devono essere utilizzate attrezzature né si deve ricorrere a manipolazioni che possono deteriorare le parti commestibili dei prodotti; il veicolo ed i contenitori utilizzati per il trasporto devono essere puliti, le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti, lisce e facili da pulire e disinfettare.

4. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura non possono essere depositati o trasportati con altri prodotti che possono pregiudicarne la salubrità o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurarne una protezione soddisfacente.

5. Tutti i contenitori destinati a venire a contatto con i prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 2 comma 1 e 3 del DPR 23 Agosto 1982 n°777; per quanto riguarda l'etichettatura, i predetti contenitori devono soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n°108.

6. L'automezzo adibito al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra citati deve essere costruito ed attrezzato in modo che durante il trasporto possa essere rispettata la temperatura del ghiaccio in fusione e deve essere dotato di autorizzazione sanitaria al trasporto ai sensi dell'articolo 44 comma 1 lett.(C) del DPR 26 marzo 1980 n°327; se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre far sì che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti.

7. E' fatto divieto ai suddetti mezzi di sostare sulle banchine portuali oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di travaso e trasbordo.

8. E' fatto divieto di sversare in banchina e/o direttamente in mare le acque di scongelamento del pescato accumulate negli appositi contenitori posti sul fondo dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.


Articolo 8 Sanzioni


I contravventori Alla presente Ordinanza, salvo fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi delle norme vigenti e in particolare ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 30.04.1962 n°283 e ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n°109.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Arbatax, 16.06.2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pili Davide SEVERINO





PORTO DI ARBATO

